




# UBS Consulenza Successoria

## I regimi dei beni

In Svizzera la legge prevede tre possibili regimi dei beni che disciplinano i rapporti economici tra i coniugi e la ripartizione dei valori patrimoniali al momento dello scioglimento del matrimonio (decesso, divorzio) o del passaggio ad un altro regime dei beni. Si tratta della partecipazione agli acquisti, della comunione dei beni e della separazione dei beni:

Regimi dei beni		
<b>Partecipazione agli acquisti</b>	<b>Comunione dei beni</b>	<b>Separazione dei beni</b>
<p>Regime dei beni ordinario</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- È di norma applicabile nella misura in cui i coniugi non hanno stipulato una convenzione matrimoniale e non entra in linea di conto la separazione dei beni.</li> <li>- Ogni coniuge dispone di due masse di beni.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Gli <b>acquisti</b> (valori patrimoniali acquisiti contro pagamento durante il matrimonio).</li> <li>I <b>beni propri</b> definiti dalla legge o dalla convenzione matrimoniale.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- È l'unico regime dei beni che può essere applicato soltanto tramite un contratto.</li> <li>- Comprende complessivamente tre masse di beni:               <ol style="list-style-type: none"> <li>I <b>beni comuni</b> di entrambi i coniugi (appartenenti a entrambi i coniugi).</li> <li>Entrambi i <b>beni propri</b> Contrariamente alla partecipazione agli acquisti, questo regime comprende soltanto pochi oggetti ad uso personale nonché pretese di riparazione morale.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Può essere realizzato contrattualmente o per legge (cosiddetto regime dei beni straordinario).</li> <li>- I patrimoni del marito e della moglie vengono considerati separatamente e gestiti personalmente dai coniugi. Di fatto esistono due patrimoni.</li> </ul>
		

### Partecipazione agli acquisti (artt. 196 segg. CC)

Tutti i coniugi che non hanno stipulato alcuna convenzione matrimoniale, sono automaticamente soggetti al regime dei beni ordinario della partecipazione agli acquisti. In questo contesto ogni coniuge conserva il patrimonio apportato al momento del matrimonio nonché acquisito durante il matrimonio e può disporre e gestirlo personalmente.

Una partecipazione reciproca al patrimonio dell'altro coniuge avviene soltanto al momento dello scioglimento del matrimonio (decesso di un coniuge o divorzio). Nel quadro della liquidazione del regime dei beni, ogni coniuge conserva i beni propri e partecipa alla metà degli acquisti dell'altro coniuge.

#### **I beni propri di ogni coniuge sono:**

- Oggetti ad uso personale (vestiti, gioielli ecc.)
- I valori patrimoniali apportati nel matrimonio
- Donazioni ed eredità durante il matrimonio
- Pretese di riparazione morale
- Acquisti sostitutivi per beni propri (p.es. sostituzione di un'automobile apportata nel matrimonio)

#### **Gli acquisti di ogni coniuge sono:**

- Reddito lavorativo
- Prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali (rendita AVS, rendita della cassa pensioni ecc.)
- Redditi derivanti dai beni propri e dagli acquisti
- Acquisti sostitutivi per acquisti (p.es. sostituzione di un'automobile acquistata durante il matrimonio)

### Comunione dei beni (artt. 221 segg. CC)

Affinché i coniugi siano soggetti al regime dei beni della comunione dei beni, occorre stipulare una convenzione matrimoniale.

Nell'ambito della comunione dei beni, la sostanza coniugale è suddivisa in tre masse di beni: i **beni comuni** nonché i **beni propri della moglie** e i **beni propri del marito**.

I **beni comuni** comprendono sia i beni propri (ad eccezione dei beni propri legali) che gli acquisti dei coniugi che dal punto di vista economico e giuridico formano un'unità. I beni comuni appartengono interamente ad entrambi i coniugi che ne possono disporre soltanto assieme. La legge prevede che i beni comuni siano divisi per metà in caso di scioglimento del matrimonio in seguito al decesso di un coniuge.

I **beni propri** legali si limitano ad oggetti personali (vestiti, gioielli ecc.) e a pretese di riparazione morale. Le eredità rientrano invece fundamentalmente nei beni comuni.

### Separazione dei beni (artt. 247 segg. CC)

Affinché i coniugi siano soggetti al regime dei beni della separazione dei beni, occorre stipulare una convenzione matrimoniale.

Durante il matrimonio esistono due masse di beni: il **patrimonio della moglie** e il **patrimonio del marito**.

Per questo motivo non vi sono beni comuni e non esiste alcuna partecipazione alla sostanza e al reddito dell'altro coniuge. Entrambi i coniugi conservano, utilizzano e gestiscono personalmente il proprio patrimonio. Ogni coniuge risponde con il suo patrimonio per debiti propri.

In caso di decesso l'intero patrimonio del defunto costituisce la successione che è suddivisa tra il coniuge superstite e gli altri eredi conformemente alle disposizioni del diritto successorio.